



## TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

*G.E. DOTT. Marco Piovano*

**PROCEDURA ESECUTIVA N. 213 R.G.E. 2023**

**CUSTODE GIUDIZIARIO IVG DI ROMA E TIVOLI SRL**

**TEL.0689569801 EMAIL: PVP@VISITEIVGROMA.IT**

**PEC: IVGROMA@ASSOCIAZIONEIVG.LEGALMAIL.IT**

### AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI

#### I ESPERIMENTO

L'Avv. Paola Tafani, nominato Professionista Delegato (referente della procedura) dal Tribunale con ordinanza in data 26.11.2024

#### AVVISA CHE

presso la Casa delle Aste sita in Tivoli, Via Antonio del Re n. 16, con il Gestore della vendita Astegiudiziarie Inlinea spa e tramite il suo portale [www.astetelematiche.it](http://www.astetelematiche.it) il giorno **14 aprile 2025, alle ore 10,00** avrà inizio con l'esame delle offerte telematiche la procedura di

#### VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA

dei seguenti beni

##### LOTTO 1

Quota pari a 100/100 del diritto di intera proprietà su negozio ubicato a Fonte Nuova (RM) - Via Palombarese n. 774-776, piano T

Il negozio posto al piano terra è composto da un ambiente negozio, un retro negozio, un ufficio, un ripostiglio, un disimpegno, un anti w.c. ed due w.c., oltre all'area esterna di pertinenza esclusiva

Il tutto riportato in Catasto Fabbricati di Fonte Nuova alla sezione MEN, foglio di mappa n. 40, particella n. 564, sub 44 e 6 graffati, categoria C/1, classe 4, consistenza 118 mq, superficie catastale 128 mq, rendita € 1.176,18 .

L'edificio presenta uno stato conservativo normale

Detto edificio è ubicato in località "Santa Lucia" in un ambito territoriale che si estende lungo l'asse viario di Via Palombarese.

Il bene presenta uno stato conservativo normale.

L'impianto di riscaldamento e raffrescamento costituito da sistemi ad espansione



diretta risulta funzionante.

L'impianto elettrico risulta funzionante.

Gli ambienti del locale denominati come negozio, retro negozio, ufficio e disimpegno sono controsoffittati con tipologia a pannelli e mancano in alcune parti degli elementi.

Non sono visibili ad occhio nudo danni interni quali cedimenti strutturali, infiltrazioni e tracce di condense.

L'immobile non risulta gravato da usi civici, censi, livelli o canoni enfiteutici.



E' possibile stabilire i confini limitatamente al piano terra dell'immobile per la non presenza in atti dell'elaborato planimetrico catastale del fabbricato, precisando che la proiezione in pianta dell'unità immobiliare confina superiormente con delle unità abitative ed inferiormente con dei locali posti al piano seminterrato; inoltre l'immobile confina con:

- sub 5 della particella 564;
- sub 7 della particella 564;

Il lato Ovest distacca verso Via Palombarese;

Il lato Est distacca con la restante area della particella 564.



Si specifica che lo stato dei luoghi non risulta conforme alla normativa urbanistica e pertanto si dovrà procedere con il ripristino dello stato dei luoghi in conformità all'ultimo titolo edilizio autorizzativo dell'immobile di cui alla C.E. n. 1221 del 21/12/1984, come descritto in perizia, e pertanto l'esperto stimatore ha provveduto ad identificare le future unità immobiliari (a seguito degli interventi di ripristino) come interni "A"+"B".

Non sussiste corrispondenza catastale.



Dalla sovrapposizione tra il rilievo metrico eseguito dall'esperto, l'ultima planimetria catastale agli atti del 05/05/1989 e l'ultimo titolo edilizio dell'immobile si segnala che non sussiste corrispondenza

Infatti dal punto di vista catastale, l'immobile veniva censito dal 19/01/1983 con denuncia di accatastamento n. 3416, come unica unità immobiliare (sub 6) mentre





rispetto a quanto autorizzato a livello urbanistico erano presenti due distinti locali negozio.

Pertanto, come viene dettagliatamente relazionato seguentemente nella regolarità edilizia, il bene necessita dell'esecuzione delle opere edili di ripristino in conformità ai titoli edilizi autorizzativi.

Solamente a seguito degli stessi interventi sarà possibile censire due nuove unità immobiliari distinte al catasto fabbricati di Fonte Nuova mediante una denuncia di variazione catastale con procedura Doc.FA.

Inoltre non si trova corrispondenza tra la corte di pertinenza esclusiva indicata nella planimetria catastale e lo stato reale della medesima corte che dovrà essere anch'essa oggetto di allineamento.

La medesima area di corte esclusiva veniva aggiunta alla denuncia di accatastamento d'impianto a seguito della variazione del 05/05/1989 in atti dal 03/06/1998 con protocollo 45068, mediante la quale veniva generato il sub 44 graffato al sub 6. Si precisa che la planimetria catastale presente agli atti è relativa alla data del 05/05/1989.

#### NORMATIVA URBANISTICA

Come indicato nel certificato di destinazione urbanistica allegato alla perizia e rilasciato dal Comune di Fonte Nuova (RM) al protocollo n. 35444 del 27/09/2024 (cfr. ALL. "10"), l'area ove risulta ubicato l'immobile ricade:

1) secondo il P.T.P.R. Regione Lazio (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 21/04/2021 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni) l'immobile e l'area sul quale lo stesso insiste, risulta censito:

- "sistemi ed ambiti del paesaggio (Tav. A)" nel sistema del paesaggio insediativo paesaggio degli insediamenti urbani;
- "beni paesaggistici (Tav. B) aree urbanizzate del P.T.P.R.

2) secondo la carta delle penalità e della idoneità territoriale l'area sulla quale sorge il fabbricato è identificata in Classe 4, pertanto l'edificazione è soggetta a dettagliata verifica delle condizioni geologiche che mettano in evidenza i rischi presenti e gli eventuali sistemi di mitigazione;

3) secondo il Piano Regolatore Generale il terreno risulta ricadere in zona "E2 – Zone Agricole Normali" come prescritto dagli artt. N. 37 e 39 delle N.T.A. nonché



nella fascia di “rispetto fluviale inedificabile” di mt 150,00 dall’argine del fosso, come prescritto dall’art. 27 delle N.T.A.;

4) secondo l’aggiornamento del Piano di Bacino del Fiume Tevere (rif.to tavola P7 – Ca foglio 2 di 2) l’immobile ricade nel corridoio ambientale del fosso di Pratolungo ed è censito nell’ambito delle acque.

Si precisa altresì che:

- all’epoca dell’edificazione del fabbricato l’area ricadeva in zona B3 di completamento secondo il P.R.G. Del Comune di Mentana (approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 6116 del 02/12/1980);

- l’art. 5 delle N.T.A. della Variante all’Hinterland delle Zone B del P.R.G. (Edifici esistenti) prescrive che “gli edifici esistenti all’atto dell’adozione del P.R.G. o per i quali sia già stata rilasciata la concessione edilizia e/o Permesso di Costruire e quest’ultima sia ancora valida, se contrastano con le destinazioni di zona e con i parametri urbanistici del Piano, possono subire trasformazioni e modifiche soltanto per essere adeguati alle presenti Norme. In alternativa possono fare solo manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambiare la destinazione d’uso originale”;

- per gli interventi edilizi, vista la conformazione urbanistica dell’area, si applicano le norme previste dalla L.R. n. 38 del 22/12/1999 (Norme sul governo del territorio) di cui al capo II (edificazioni in zona agricola) art. 55.

#### REGOLARITA' EDILIZIA

L’immobile non risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967.

Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. L’immobile non risulta agibile.

Il fabbricato in oggetto è stato edificato a seguito dei seguenti titoli edilizi:

- Concessione Edilizia n. 586 rilasciata dal Comune di Mentana (RM) in data 21/10/1981

- Concessione Edilizia n. 614 rilasciata dal Comune di Mentana (RM) in data 18/02/1982

- Concessione Edilizia n. 764 rilasciata dal Comune di Mentana (RM) in data 25/08/1982

- Autorizzazione di abitabilità del 04/09/1984 rilasciata da Comune di Mentana (RM);

- Concessione Edilizia n. 1221 rilasciata dal Comune di Mentana (RM) in data 21/12/1984

Non esiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e l'ultimo progetto approvato di cui alla Concessione Edilizia n. 1221 rilasciata dal Comune di Mentana (RM) in data 21/12/1984, oltrechè sussiste difformità catastale

Le difformità riscontrate consistono in:

- fusione delle due unità immobiliari con accorpamento dell'ex vano scala condominiale;
- modifiche dei prospetti in termini di diversa conformazione degli elementi finestrati;
- ampliamento volumetrico rispetto a quanto autorizzato;
- modifiche delle distribuzioni interne, diverso allineamento delle pilastrate in cemento armato e diversa conformazione planimetrica interna tra le unità immobiliari confinanti.

Pertanto, l'edificio ove risulta ubicato il bene oggetto di pignoramento immobiliare, ricadendo secondo alla Variante all'Hinterland delle Zone B del P.R.G. di Fonte Nuova in zona agricola all'interno dell'area di rispetto fluviale con obbligo di inedificabilità, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. n. 38 del 22/12/1999 (Norme sul governo del territorio) di cui al capo II (edificazioni in zona agricola) art. 55, precisamente il comma 2, essendo l'edificio esistente alla data di entrata in vigore della predetta Legge Regionale; il medesimo disposto prevede che gli edifici esistenti possono essere soggetti a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, con il vincolo di non superare le superfici lorde

utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del 10 per cento delle sole superfici o volumi con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario.

Inoltre secondo quanto previsto dal comma 4 non è attuabile il comma 3 bis pertanto a livello urbanistico l'intervento di accorpamento delle unità immobiliari risulta incompatibile.

Si precisa, oltre tutto, che per la regolarizzazione urbanistica dello stato dei luoghi non è possibile applicare quanto disposto dall'art. 40 della Legge n. 47 del 28/02/1985 in quanto le ragioni di credito sono posteriori all'entrata in vigore delle

tre rispettive leggi sul condono edilizio (01/10/1983 Legge 47/85, 31/12/1993 Legge 724/94 e 31/03/2003 L. 326/03).

Quindi per ottenere la regolarità urbanistica di quanto in oggetto, si dovrà procedere ai ripristini edili in conformità alla C.E. n. 1221 del 21/12/1984, ovvero:

-ripristino delle volumetrie nei rispetti dimensionali e divisione dell'unità immobiliare in due immobili (interni denominati "A" e "B" per semplificazione) aventi destinazione d'uso commerciale (C/1) e ricostituzione delle pareti che dividevano gli immobili con l'ex atrio scale condominiale; si precisa che attualmente il locale presenta una profondità lorda pari a mt 11.57 e 12.36 che contrasta rispetto a quanto approvato con la C.E.1221/1984 che consentiva una misura lorda pari a mt 11.30;

-ripristino delle forometrie relative agli infissi esterni relativamente alle vetrine prospicienti Via Palombarese e gli infissi dei servizi igienici di entrambi gli interni "A"+"B" in conformità alle dimensioni previste nella C.E. n. 1221/1984; inoltre le vetrine prospicienti Via Palombarese dovranno essere completamente apribili per consentire i relativi ricambi d'aria naturale;

-demolizione della tramezzatura interna costituente attualmente il locale ufficio presente nell'area del futuro interno "B";

-esecuzione degli interventi per la separazione dell'impianto elettrico esistente e realizzazione di nuovi impianti a servizio esclusivo dei nuovi interni "A"+"B";

-realizzazione del servizio igienico all'interno "A";

Per le ulteriori difformità riscontrate, le medesime potranno essere sanate mediante una C.I.L.A. a sanatoria ai sensi dell'art. 6-bis del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, nonché l'applicazione del comma 1-ter dell'art. 9-bis del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001.

Si segnala che tra le opere di adeguamento degli immobili, al fine di ottenere la conformità igienico sanitaria si dovrà provvedere all'installazione dell'impianto di estrazione aria nel servizio igienico in quanto non dotato del relativo ricambio d'aria naturale.

Gli impianti di climatizzazione e riscaldamento esistenti, realizzati con sistemi tipo monosplit ad espansione diretta, non necessitano di modifiche, ma si dovrà provvedere alla redazione delle relative dichiarazioni di conformità degli stessi ai sensi del D.M. 37/2008.

I nuovi impianti (elettrico relativo agli interni "A"+"B" ed idrico sanitario relativo all'interno "A") al termine dei lavori dovranno essere dotati delle relative dichiarazioni di conformità degli stessi ai sensi del D.M. 37/2008.

Non è possibile determinare se l'impianto idrico sanitario del servizio igienico relativo all'interno "B" sia conforme alle norme, in quanto non è dotato della relativa dichiarazione di conformità, pertanto per lo stesso si dovrà provvedere al rilascio di una dichiarazione di rispondenza redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 7 comma 6 del D.M. 37/2008.

Tali opere comprensive degli oneri per la sicurezza e dell'I.V.A. secondo Legge ammontano a circa € 60.615,94, per come calcolate in perizia.

A seguito delle opere eseguite e C.I.L.A. a sanatoria ai sensi dell'art. 6-bis del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 si provvederà alla redazione della nuova procedura di accatastamento e stesura degli attestati di prestazione energetica; il tutto al fine di consentire il deposito della Segnalazione Certificata di Abitabilità alle due unità immobiliari in modifica dell'autorizzazione di abitabilità del 04/09/1984 rilasciata da Comune di Mentana (RM).

Gli oneri previsti per la regolarizzazione urbanistica e richiesta della Segnalazione Certificata di Agibilità sono calcolati in perizia.

Gli oneri per la redazione del nuovo accatastamento che consentirà di generare le due nuove unità immobiliari sono calcolati in perizia.

Il compenso del tecnico abilitato per la redazione delle prestazioni professionali (comprensivo di cassa previdenziale 5% ed I.V.A. secondo Legge) è calcolati in perizia

L'importo relativo alle dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico degli interni "A"+"B" e dell'impianto idrico sanitario dell'interno "A" è stato ricompreso all'interno del computo metrico stesso in quanto sono opere valutate a corpo in modo complessivo.

L'importo relativo alle dichiarazioni di conformità e/o di rispondenza dell'impianto idrico sanitario del servizio igienico dell'interno "B" nonché degli impianti di climatizzazione, è calcolato in perizia.

Tale valutazione risulta essere la meno onerosa nel rispetto delle regolamentazioni urbanistiche, dei vincoli presenti e di tutte le norme vigenti in termini dei requisiti igienico sanitari nonché di conformità degli impianti.

Attualmente, si prende atto che da quanto indicato nel contratto di locazione del 18/12/2019 registrato in data 02/01/2020 con protocollo n. 20010216300252562-000001 viene indicato nel corpo della prima pagina dello stesso che l'immobile è corredato di un'attestazione energetica classificata in "G", ma lo stesso viste le considerazioni urbanistiche condotte dal sottoscritto risulta essere invalidato.

Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.

Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico.

Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.

Relativamente all'Attestato di Prestazione Energetica, non è stato possibile reperire il documento.

Tutti i costi da sostenere quali conseguenze delle irregolarità edilizie sono già stati detratti dal valore del bene ed indicati analiticamente nella perizia di stima.

Non è stato presente calcolare né i vincoli né gli oneri condominiali non avendo l'amministratore di Condominio mai fornito documentazione alcuna in merito

Non vi sono formalità pregiudizievoli oltre a quelle che saranno oggetto di cancellazione a cura della procedura.

Stato di occupazione: occupato da terzo con contratto di locazione opponibile alla procedura (Scadenza contratto: 31/12/2026)

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.

**al valore d'asta di Euro 51.715,63 (cinquantunomilasettecentoquindicieuro/63)  
offerta minima Euro 39.000,00 (trentanovemilaeuro/00)**

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:  
**Euro 2.100,00 ( duemilacentoeuro/00)**

#### DETERMINA

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

[A]

#### DISCIPLINA DELLA VENDITA TELEMATICA

##### 1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

- le offerte di acquisto dovranno essere depositate in via telematica entro le ore 23:59 del giorno precedente a quello fissato dal delegato per il loro esame, sottoscritte con firma digitale dell'offerente o del suo procuratore legale ed inviate a mezzo posta elettronica certificata dei medesimi soggetti a pena di inammissibilità;
- ammessi a depositare le offerte telematiche tramite l'apposito modulo ministeriale, al quale si accede dal portale del gestore, sono esclusivamente l'offerente ovvero il suo procuratore legale, cioè l'avvocato munito di procura speciale o procura generale autentica da notaio, ai sensi degli artt. 571 e 579 c.p.c., onerati (salvo esenzione) del pagamento del bollo in via telematica; offerte depositate tramite PEC di altri soggetti saranno dichiarate inammissibili;
- le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015, che perciò di seguito si riportano:

#### Art. 12

##### Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati

L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
- i) l'importo versato a titolo di cauzione;
- l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
- n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che

l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

#### Art. 13

##### Modalità di trasmissione dell'offerta

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).

2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.

3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

#### Art. 14

##### Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).

4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 15

Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero cui inviare il file criptato contenente l'offerta telematica e gli allegati è il seguente: ***offertapvp.dgsia@giustiziacert.it***.

**2. CONTENUTO DELL'OFFERTA:** l'offerta deve quindi riassuntivamente contenere, anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, i dati seguenti con la precisazione che quanto non previsto dal modello ministeriale dovrà essere riportato in documento separato da allegare, come tutti gli altri, all'offerta telematica:

- a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
- b) Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;
- c) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, anno e numero di ruolo generale della procedura esecutiva del Tribunale di Tivoli;
- d) l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nell'ordinanza e quindi nell'avviso di vendita;

il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori che non potrà comunque essere superiore a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione ; l'importo versato a titolo di cauzione, con data orario e numero di CRO del relativo bonifico, nonché il codice IBAN del conto corrente sul quale la cauzione è stata addebitata (tenendo presente che nel caso in cui

nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN (o codice similare) composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti a partire dal 6° fino al 16° carattere del TRN. Non dovranno comunque essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini);

- e) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- f) gli indirizzi previsti agli artt. 4 o 5 sopra citati e l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le prescritte comunicazioni, di pertinenza dell'offerente o del suo procuratore legale che ha effettuato il deposito;
- g) A pena di inammissibilità dell'offerta, si dovrà inoltre allegare la dichiarazione di cui all'art. 585 ultimo comma c.p.c. (resa ai sensi dell'art.22 d.lgs 231/2007) il cui modello è reso disponibile sul sito del Tribunale di Tivoli (sezione modulistica – esecuzioni immobiliari). Entro il termine per il saldo prezzo l'aggiudicatario dovrà inviare al Professionista delegato copia aggiornata della dichiarazione laddove mutassero le condizioni rese. In caso di mancata trasmissione della integrazione l'offerente è reso edotto che, sotto la propria responsabilità, si riterranno confermate le precedenti dichiarazioni. N.B. Le dichiarazioni ed i dati richiesti non previsti nel modulo ministeriale dovranno essere oggetto di separata dichiarazione da allegare telematicamente all'offerta.

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA: anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, tutti *in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi*:

- bonifico attestante il versamento della cauzione (necessario, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decrittata), del documento di identità dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni; qualora l'offerente sia minore di età o incapace, copia del documento di identità e del codice fiscale anche del soggetto che agisce in suo nome e della relativa autorizzazione; qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge, autenticata da pubblico ufficiale;
- procura rilasciata dagli altri offerenti (quando l'offerta è formulata da più persone) al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure al soggetto che sottoscrive l'offerta con firma digitale. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
- procura speciale o copia autentica della procura generale, (rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata), nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;
- visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;
- nel caso di soggetto straniero, non comunitario, oltre ai documenti di cui sopra, servirà copia del permesso di soggiorno ovvero l'indicazione del trattato internazionale tra lo Stato italiano e quello di appartenenza che legittimi l'acquisto di beni nel territorio italiano, ovvero se sussista "condizione di reciprocità" tra lo Stato di appartenenza e lo Stato italiano;
- dichiarazione di aver preso completa visione della perizia di stima;
- dichiarazione di cui all'art.585 ultimo comma c.p.c. (resa ai sensi dell'art.22 d.lgs.231/2007).

N.B. Le dichiarazioni ed i dati richiesti non previsti nel modulo ministeriale dovranno essere oggetto di separata dichiarazione da allegare telematicamente all'offerta.

4. **MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE:** esclusivamente con bonifico intestato al **Tribunale di Tivoli** sul conto corrente unico IBAN n. **IT17 Q083 2739 4500 0000 0310 104**, acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma con causale **“Asta”** (senza ulteriori specificazioni di dati identificativi della procedura, a pena di inammissibilità dell’offerta); la cauzione, a pena di inefficacia della offerta, dovrà risultare accreditata sul conto già al momento del deposito della offerta stessa ed essere di importo pari almeno al 10 per cento del prezzo offerto;
5. **IRREVOCABILITÀ DELL’OFFERTA:** salvo quanto previsto dall’art.571 c.p.c., l’offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all’aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita;
6. **SVOLGIMENTO DELLA VENDITA:** le buste telematiche saranno aperte, alla presenza eventuale delle parti, dei loro avvocati e dei creditori iscritti non intervenuti, il giorno all’ora e nel luogo indicati nell’avviso di vendita; eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da parte di alcuno; il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita; gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell’inizio delle operazioni mediante messaggio all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell’offerta, con estratto dell’invito inviato loro via SMS; qualora per l’acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta, che avrà durata di 24 ore a partire dal suo inizio con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere di sabato o in giorni festivi; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell’importo minimo stabilito dall’avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento ma comunque fino ad un massimo di dodici prolungamenti (quindi per un totale di ulteriori 120 minuti); la deliberazione finale sulle offerte all’esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l’offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente (come individuato al punto n. 12 dell’ordinanza), salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d’asta stabilito nell’avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; all’offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata;
7. **TERMINI PER IL SALDO PREZZO:** in caso di aggiudicazione il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell’offerta dall’aggiudicatario. Nell’ipotesi in cui sia stato indicato un termine superiore a 120 giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle spese dovrà essere effettuato comunque entro detto termine;
8. **OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE:**

Nell’ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l’offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva

alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

**9. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO:**

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

[B]

**DISCIPLINA RELATIVA AL PAGAMENTO  
DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI**

1. salvo quanto disposto sub punto 2), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di vendita;
2. qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art.2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub punto 1); l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito;
3. qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, direttamente dall'istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal delegato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva, anche nell'ipotesi di cui al punto precedente. L'aggiudicatario dovrà quindi consegnare al delegato, l'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione e ricevuta di avvenuta registrazione dell'atto. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il delegato presenterà al Conservatore dei Registri Immobiliari anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585, ultimo comma, c.p.c., il delegato nel predisporre la minuta del decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione: "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di €\*\*\*\*\* da parte di \*\*\*\*\* a fronte del contratto di mutuo a rogito \*\*\*\*\* del \*\*\*\*\* rep.\*\*\* e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art.585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione, e sempre che l'Istituto mutuante ne abbia fatto

espressa richiesta con atto ritualmente depositato in cancelleria e trasmesso in copia al delegato, le somme erogate potranno essere restituite direttamente all'Istituto di credito senza aggravio di spese per la procedura;

4. nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e della cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Egli è del pari tenuto ad anticipare gli importi delle imposte di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione. Sotto la propria responsabilità è inoltre tenuto ad aggiornare la dichiarazione resa ai sensi dell'art.22 d.lgs. 231/2017. Il delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori, nonché le dichiarazioni rese dall'aggiudicatario (sia quella contenuta nell'offerta che quella integrativa) ai sensi della normativa sopra richiamata; Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, oltre all'eventuale condanna ex art.587 2° comma c.p.c. e 177 disp.att c.p.c..

#### **DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' DELLE VENDITE DELEGATE**

Della vendita sarà data pubblica notizia:

- a) dal professionista delegato mediante l'inserimento sul Portale delle vendite pubbliche dell'avviso di vendita e della ordinanza di delega, unitamente ai collegamenti - "link" ai siti di pubblicità di cui ai successivi punti b) e c);
- b) dal custode mediante pubblicazione dell'ordinanza, dell'avviso e dell'elaborato peritale posto alla base della vendita (completo di planimetrie, fotografie e degli altri allegati eventualmente indicati dal custode), almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e fino al giorno della vendita sui siti internet di pubblicità ex art.490 c.2. c.p.c. [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it) e [www.fallcoaste.it](http://www.fallcoaste.it) di titolarità dei gestori delle vendite telematiche in rotazione presso il tribunale di Tivoli al fine di garantire la maggior diffusione degli annunci e la completezza e uniformità delle informazioni per gli utenti, nonché sul sito del Tribunale di Tivoli ([www.tribunaletivoli.it](http://www.tribunaletivoli.it));
- c) dal custode mediante pubblicazione sui siti [www.immobiliare.it](http://www.immobiliare.it), [www.astagiudiziaria.com](http://www.astagiudiziaria.com) e [www.ivgroma.com](http://www.ivgroma.com) per il periodo di almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e fino al giorno della vendita, di un avviso contenente in modo sintetico e riassuntivo la descrizione dell'immobile posto in vendita ed il valore d'asta con l'offerta minima, assieme alla indicazione che si tratta di vendita giudiziaria, che è l'unico annuncio autorizzato per tale vendita e che non sono dovuti compensi né oneri aggiuntivi di alcun tipo, assieme al link ovvero alla indicazione dei siti Internet e del sito [www.tribunaletivoli.it](http://www.tribunaletivoli.it) ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni, pure in forma sintetica nella "scheda riassuntiva";

#### **RENDE NOTO**

- a) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

**b)** che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

**c)** che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

**d)** che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura;

**e)** che l'aggiudicatario ha facoltà di esonerare il custode dall'attuazione dell'ordine di liberazione già emesso prima dell'aggiudicazione con dichiarazione da far pervenire a mezzo mail e/o PEC al custode entro giorni 7 dal versamento del saldo prezzo. In caso contrario, esso sarà attuato a cura del custode a spese della procedura (in caso di assenza di fondi sufficienti nella procedura, le somme saranno anticipate dal creditore procedente o dai creditori intervenuti); avvenuta l'aggiudicazione, l'ordine di liberazione, per il caso contemplato dall'art. 560, III e VIII comma c.p.c., sarà contenuto nel decreto di trasferimento ed attuato a cura del custode a spese della procedura (in caso di assenza di fondi sufficienti nella procedura, le somme saranno anticipate dal creditore procedente o dai creditori intervenuti)– salvo espresso esonero dell'aggiudicatario- da far pervenire al custode entro giorni 7 dal versamento del saldo prezzo. In caso di esonero, l'ingiunzione di rilascio contenuta nel decreto di trasferimento potrà essere eseguita esclusivamente nelle forme di cui all'art. 605 c.p.c. a cura e spese dell'aggiudicatario o dell'assegnatario;

**f)** Che l'aggiudicatario, tranne che per i casi previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 560 c.p.c., laddove non sia già stato emesso ordine di liberazione, potrà prima della emissione del decreto di trasferimento richiedere al giudice la liberazione dell'immobile, che avverrà a cura e spese della procedura (in caso di assenza di fondi sufficienti nella procedura, le somme saranno anticipate dal creditore procedente o dai creditori intervenuti); che dopo la emissione del decreto di trasferimento l'ordine di liberazione ivi contenuto sarà attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, nell'interesse e senza spese a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, salvo espresso esonero del custode ad opera di questi ultimi. L'aggiudicatario potrà esentare il custode dalla sua esecuzione inviandogliene richiesta entro giorni 7 dal versamento del saldo prezzo. Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice può autorizzare il custode ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 cpc,

**g)** Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima al soggetto tenuto al rilascio di asportarli, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto comunicato a cura del custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne cura lo smaltimento o la distruzione previa acquisizione di almeno 2 preventivi e selezionando tra questi ultimi quello individuato secondo il criterio del minor costo. Lo smaltimento o la distruzione avvengono a carico della procedura e senza costi per l'aggiudicatario (in caso di assenza di fondi sufficienti nella procedura, le somme saranno anticipate dal creditore procedente o dai creditori intervenuti);

**h)** che l'elaborato peritale relativo alla stima e valutazione degli immobili posti in vendita con la presente ordinanza sarà disponibile per la consultazione sui siti internet di pubblicità ex art.490 c.2. c.p.c. di titolarità dei gestori delle vendite telematiche in rotazione presso il Tribunale di Tivoli ([www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it) e [www.fallcoaste.it](http://www.fallcoaste.it)) nonché sul sito [www.tribunaletivoli.it](http://www.tribunaletivoli.it);

**i)** che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto;

**j)** che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode in epigrafe indicato a chiunque vi abbia interesse.

#### A V V E R T E

1. che in base a quanto disposto dall'art.624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell'incanto;

2. che, in base a quanto disposto dall'art.161 bis disp.att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.;

3. che, qualora i creditori a carico dei quali sono stati provvisoriamente posti gli oneri economici necessari al pagamento delle pubblicità non provvedano al tempestivo versamento di quanto dovuto, le pubblicità non saranno effettuate e che se ciò accadrà per due volte l'esecuzione sarà dichiarata improcedibile. Allo stesso modo si provvederà nel caso di mancato versamento al professionista delegato degli oneri necessari per la vendita telematica;

4. che qualora non venga versata al delegato la somma per il pagamento del contributo per la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche (ovvero non gli sia fornita la prova del pagamento diretto nei termini sopra indicati) e la pubblicazione non abbia a causa di ciò luogo, il giudice dichiarerà, ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c., l'estinzione del processo.

#### I N F O R M A

che gli offerenti possono ottenere delucidazioni sulle modalità di partecipazione alla vendita telematica dal Custode, dal Delegato e presso la Casa delle Aste, nonché assistenza per la compilazione ed il deposito della offerta ivi e dal Gestore incaricato della vendita, secondo quanto indicato nel relativo portale.

Tivoli, 19.12.2024

Il Professionista Delegato

Avv Paola Tafani